

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “FONDO EURO CAPITAL”**

Art. 1. – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo Euro Capital” (di seguito Fondo Euro Capital o il Fondo).

Art. 2 - Nel Fondo Euro Capital confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione del Fondo Euro Capital è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n° 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

L'alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile.

Art. 3 – La gestione del Fondo Euro Capital, è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs 24 febbraio 1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione del Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo articolo 4 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia, sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 – Il rendimento annuo del Fondo Euro Capital, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, dalla consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché dalla consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinate in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Art. 5 – Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui all'articolo precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di certificazione.

Art. 6 – Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Art. 7. – La Compagnia si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Art. 8 – La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, al fine di conseguire l'interesse dei Contraenti e in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, potrà procedere alla scissione o alla fusione della gestione separata “Fondo Euro Capital” con una o più gestioni separate aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. In tal caso, il passaggio dalla gestione separata “Fondo Euro Capital” alla gestione separata derivante dall'operazione di scissione o fusione dovrà avvenire senza oneri e spese per i Contraenti, dandone preventiva comunicazione a questi ultimi.

